



*COMUNE DI FANANO*  
*(Provincia di Modena)*

**REGOLAMENTO  
COMUNALE**

PER L'USO DEL GONFALONE, DELLO  
STEMMA COMUNALE,  
DELLA FASCIA TRICOLORE E  
PER L'ESPOSIZIONE DELLE  
BANDIERE.

Approvato con delibera consiliare n. 70 del 30.11.2009

Esecutivo dal 30.11.2009

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene emanato ad integrazione dello Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 63 del 05.06.1991 in relazione al disposto dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il presente Regolamento disciplina l'uso del gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale.
3. Il presente Regolamento disciplina altresì l'uso dello stemma comunale e della fascia tricolore nonché l'esposizione delle bandiere ai sensi di quanto disposto dalla L. 05.02.1998 n. 22 e dal D.P.R. 07.04.2000 n. 121.
4. Il gonfalone e lo stemma comunale sono segni distintivi della personalità del comune e sono tutelati nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 7 C.C. e dell'art. 14 del R.D. 21.06.1942, n. 929.

## CAPO II - IL GONFALONE

### Art. 2 – Descrizione del gonfalone

1. Il gonfalone è un vessillo rettangolare appeso per un lato minore ad una asta orizzontale a sua volta incrociata con una verticale. Al centro è raffigurato lo stemma comunale.
2. Il gonfalone del Comune è stato concesso con Decreto del Re d'Italia in data 10.12.1942 (allegato 1).
3. Nel detto decreto, il gonfalone è così descritto: “Drappo di colore azzurro alla fascia di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune con l'iscrizione centrata in argento “Comune di Fanano”. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bollette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati di argento”.

### Art. 3 – Custodia del gonfalone

1. Il gonfalone, presente presso la Sede Municipale in due esemplari, di cui uno storico che viene ordinariamente custodito nella Sala del Consiglio comunale e uno di uso corrente che viene ordinariamente custodito nell'Ufficio del Sindaco.

### Art. 4 – Uso del gonfalone

1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno della Sede Municipale o nelle sale comunali il gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea.
2. Al di fuori della Sede Municipale, il gonfalone rappresenta il Comune e può essere usato nelle manifestazioni locali di particolare solennità di carattere istituzionale, civile, patriottico, religioso cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta che, in tali occasioni, indossa la fascia tricolore.
3. Non è necessaria alcuna specifica disposizione del Sindaco perché l'Amministrazione comunale presenzi con il gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
  - Giornata della Memoria (27 gennaio).
  - Anniversario della Liberazione (25 aprile).
  - Festa del Lavoro (1 maggio).
  - Festa della Repubblica (2 giugno).
  - Festività del Corpus Domini.
  - Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre).

- Lutto cittadino, regionale o nazionale.
  - Cerimonie di gemellaggio.
  - Cerimonie organizzate direttamente dal Comune.
  - Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.
  - Festa del S. Patrono (31 Dicembre).
4. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

#### **Art. 5 – Uso del gonfalone nell’ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all’Ente**

1. Il Sindaco può disporre l’uso e l’esposizione del gonfalone in occasione di altre manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, nonché in quelle di tipo umanitario e solidaristico, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. Analogamente può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.
3. L’invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile o etico dell’iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale in conformità; la partecipazione del gonfalone viene di volta in volta autorizzata anche in forma orale dal Sindaco, con riferimento al valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

#### **Art. 6 – Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone**

1. Il gonfalone dovrà essere portato da una scorta d’onore costituita da almeno un operatore del Servizio Polizia Municipale, in uniforme.
2. La partecipazione del gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune dallo stesso delegato, munito della fascia tricolore.
3. In tutte le cerimonie, il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d’onore alle bandiere decorate al valor civile e militare. Se alla cerimonia presenziano il gonfalone della Regione e/o della Provincia, questi devono avere il posto d’onore a fianco del gonfalone del Comune.
4. I vessilli di altre organizzazioni debbono essere collocati e procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.
5. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d’onore alla destra del tavolo di presidenza; se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d’onore è riservato a queste ultime.

#### **Art. 7 – Esposizione del gonfalone**

1. Durante le riunioni del Consiglio comunale il gonfalone e la bandiera nazionale dovranno essere esposti ai lati della Presidenza, o all’ingresso, o al balcone comunale.
2. L’esposizione del gonfalone civico al balcone o all’interno della sede comunale deve essere effettuata nelle occasioni solenni unitamente alla bandiera nazionale.
3. L’esposizione del gonfalone è sempre subordinata a quella della bandiera nazionale.

#### **Art. 8 – Cerimonie religiose**

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il gonfalone starà alla destra dell’altare; per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quello della Provincia (dall’altro lato dell’altare) e alternativamente alle altre bandiere.
2. In ugual modo sarà disposto per la partecipazione alle Messe al campo.

## **Art. 9 – Processioni religiose e cortei funebri**

1. Nelle processioni religiose la bandiera nazionale ed il gonfalone affiancheranno o seguiranno immediatamente il Clero, con lo stesso ordine indicato nel precedente articolo, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, si uniranno a seconda del grado gerarchico.
2. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci ed Amministratori o altre personalità che nell'ambito del territorio del Comune si sono particolarmente distinte per meriti culturali, morali e civili.
3. Nei cortei funebri, anche secondo l'usanza locale, il gonfalone affiancherà il feretro o aprirà i cortei stessi.

## **CAPO III - LO STEMMA COMUNALE**

### **Art. 10 – Descrizione dello stemma**

1. Lo stemma del Comune, segno distintivo della personalità giuridica del Comune, è stato concesso con decreto del Capo del Governo in data 05.09.1935 (allegato 2) ed è così descritto: "D'azzurro, alla fascia d'argento, al leone d'oro rampante volto a destra, brandente colle zampe anteriori un'asta terminante in una banderuola, biforcata, che reca la scritta "FIDES". (...) due rami di quercia e d'alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Comune".
2. Il logo del Comune riproduce fedelmente lo stemma, nella forma e nei colori.

### **Art. 11 – Riproduzione e custodia**

1. Lo stemma e/o il logo del Comune viene riprodotto, a colori o in bianco e nero, a cura degli organi e servizi comunali:
  - sulla carta intestata e sugli atti d'ufficio
  - sui timbri utilizzati dai Servizi comunali, anche affiancato dalla indicazione inequivocabile dell'ufficio
  - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune
  - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune
  - sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale
  - sulle determinazioni dei Responsabili di Area
  - sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune
  - sulle targhe murali nelle sedi dei Servizi comunali
  - sugli automezzi comunali
  - sul vestiario e sulle uniformi in uso al personale
  - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza
  - sul sito Internet del Comune
  - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurlo nel timbro ufficiale del Comune per l'identificazione degli atti e documenti, rendendoli così ufficiali e legali ad ogni effetto di legge.
2. I timbri che riproducono lo stemma comunale devono essere conservati sotto chiave a cura degli addetti ai Servizi comunali che ne fanno uso e di cui sono responsabili.

### **Art. 12 – Divieto di uso – Uso condizionato**

1. Lo stemma e/o il logo sono di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato di cui ai successivi comma.
2. L'uso dello stemma e/o del logo del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere formalmente autorizzato dal Sindaco, quando se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.

3. A richiesta di enti pubblici e, comunque, nell'interesse pubblico locale, il Sindaco potrà autorizzarne l'uso condizionato, previa valutazione di opportunità.
4. L'autorizzazione all'uso dello stemma è automatica e non soggetta a valutazioni di opportunità per manifestazioni, eventi, iniziative, ecc. cui il Comune ha concesso il proprio patrocinio.
5. Chiunque sia autorizzato all'uso deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso e rispettare le eventuali prescrizioni in merito, impegnandosi a produrre copie del materiale cartaceo e/o esemplari o fotografie dell'oggettistica su cui viene riprodotto.
6. L'uso improprio o indecoroso dello stemma e/o del logo, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocimento o disonore per il Comune, comporterà l'immediata revoca da parte del Sindaco dell'autorizzazione all'uso.
7. L'uso dello stemma e/o del logo del Comune per contraddistinguere cose od attività private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di cose o attività del Comune è punito con le sanzioni previste dalla vigente normativa.

#### **CAPO IV - LA FASCIA TRICOLORE**

##### **Art. 13 – Fascia tricolore**

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma comunale, da portarsi a tracolla della spalla destra (Art. 50, comma 12 del D. Lvo 18.08.2000. n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”).
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare con l'uso del distintivo da altro Amministratore (Assessore, Consigliere) a ciò incaricato.
3. La fascia tricolore deve essere indossata durante tutte le cerimonie civili e religiose, in occasioni di eventi e manifestazioni cui il Comune è invitato o tenuto a partecipare in forma ufficiale, in tutte le occasioni in cui è esposto il gonfalone comunale e durante le celebrazioni dei matrimoni civili.

#### **CAPO V - BANDIERA DELLA REPUBBLICA, DELL'U.E. E DELLA REGIONE**

##### **Art. 14 – Uso della Bandiera della Repubblica, della bandiera dell'Unione Europea e della bandiera della Regione Emilia Romagna**

1. La bandiera della Repubblica Italiana, unitamente a quella dell'Unione Europea e quella della Regione Emilia Romagna sono esposte in via permanente all'esterno della Sede Municipale, all'esterno degli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
2. La bandiera della Repubblica Italiana è esposta anche all'esterno delle sedi di seggio elettorale durante le consultazioni.
3. Le bandiere dovranno essere, nelle ore notturne, adeguatamente illuminate.
4. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o Associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, indicandone le relative modalità.

##### **Art. 15 – Esposizione della bandiera della Repubblica Italiana all'interno degli edifici comunali**

1. La bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Emilia Romagna sono esposte, all'interno dell'Ufficio del Sindaco, su aste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco.
2. La bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Emilia Romagna sono esposte, altresì, all'interno della sala consiliare, alla destra del tavolo della Presidenza.

3. La bandiera della Repubblica Italiana prende il posto d'onore.
4. Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o Associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, indicandone le relative modalità.

#### **Art. 16 – Esposizione della bandiera della Repubblica Italiana congiunta ad altre bandiere**

1. Qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.
2. La bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima e ammainata per ultima.
3. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere posto al di sopra della bandiera italiana.

#### **Art. 17 – Esposizione in segno di lutto**

1. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta. Nella circostanza, all'estremità superiore dell'inferitura, sarà collocata una striscia di nastro nero. Detta striscia è obbligatoria per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

#### **Art. 18 – Disposizioni particolari**

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso, né su di essa, né sul pennone che la reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l'uno a fianco all'altro a partire dal verde.

### **CAPO VI - BANDIERA ONU, ED ALTRE**

#### **Art. 19 – Uso della Bandiera delle Nazioni Unite**

1. La bandiera delle Nazioni Unite è esposta all'esterno della Sede Municipale in occasione della giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite).

#### **Art. 20 – Uso delle Bandiere di Paesi Stranieri**

1. Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere dei Paesi stranieri, all'esterno o all'interno di edifici pubblici e della Sede Municipale, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere.
2. Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa dimensione e devono essere issate alla stesso livello. La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

#### **Art. 21 – Altre bandiere**

1. Il Comune, tramite il Sindaco, può autorizzare l'esposizione negli e sugli edifici pubblici comunali e l'uso nelle cerimonie ufficiali, civili e religiose di bandiere, vessilli e simboli diversi da quelli di cui agli articoli precedenti, relative ad Corpi dello Stato, Associazioni o Enti nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia emanate dallo Stato, Regioni, Province e Comuni per rispettivi stemmi, gonfaloni e bandiere.

### **Art. 23 – Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento sarà affissa all'Albo Pretorio, pubblicata sul sito Internet del Comune e sarà tenuta a disposizione del pubblico presso il Servizio Segreteria del Comune perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 24 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.